Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 22 del 22/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DECORO (ART.50 COMMA 5 D.LGS. 267/2000)

IL SINDACO

PREMESSO

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori giovanili senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici;
- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi, che vengono a trovarsi in una situazione di clamorosa sperequazione quanto a regole sul regime di esercizio;

RILEVATO

- che le predette attività effettuano, per lo più nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto delle bevande alcoliche le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie, le piazze contribuendo ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, incidenti con lesioni alle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree ma contribuisce ad ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che il disturbo alla quiete pubblica nelle aree ove maggiormente trovano insediamento tali

attività è documentato da numerosi esposti inoltrati dai cittadini, associazioni ed Istituzioni che hanno rappresentato a tutte le istituzioni preposte al controllo del territorio situazioni di grave degrado, pericolo e danneggiamento alimentando fenomeni di disturbo al loro riposo arrecato dagli avventori intenti a consumare all'esterno dell'esercizio commerciale le bevande appena acquistate, nonché il rilascio o la frantumazione a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande stesse;

- che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata ed inarrestabile diffusione dell'abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree del quadrante urbano meglio definita nell'allegato A) (perimetro e reticolo in rosso) in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua, costante e proveniente da esercizi ivi attivi;
- che in tale area si lamenta appunto una situazione di grave degrado urbano e allarme sociale , oltre a crescenti problemi di ordine pubblico causati da attività illecite e condotte ispirate a turbative e dispregio delle regole di ordinata convivenza civile;
- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti, i quali lamentano la lesione del loro diritto al riposo e, quindi, alla salute, alla convivenza civile, alla sicurezza e incolumità pubblica, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere usufruibili da tutti;
- che nelle varie sedi in cui sono state affrontate le problematiche inerenti al degrado e alla sicurezza in un quadrante della città meglio definita nell'allegato A) (perimetro e reticolo in rosso) è emersa la necessità di interventi volti a limitare i fenomeni di degrado diffuso, di disturbo alla tranquillità ed al riposo dei residenti collegati all'abuso di alcolici legati alla dispersione sul suolo di contenitori di vetro o di latta, soprattutto nel periodo estivo ove si verificano il maggior numero di tali fenomeni;
- che dalle relazioni di servizio della polizia municipale risultano palesemente comprovati i fenomeni di serio disturbo alla tranquillità e al riposo dei residenti nonché, come evidenziato anche dalle competenti Istituzioni;
- che sempre sulla base dei sopra indicati rapporti, la situazione è determinata anche da assembramenti di persone, dedite al consumo di bevande alcoliche soprattutto in orari serali e notturni, in tutti i giorni della settimana e che le attività che effettuano la vendita di bevande alcoliche presenti nell'area, aperte al pubblico anche nelle ore serali, favoriscono le situazioni di degrado urbano e di insicurezza sociale, in quanto rappresentano un punto di aggregazione di persone dedite all'uso di sostanze alcoliche, favoriscono fenomeni di disturbo della quiete notturna, molestie, risse, liti e svolgimenti di attività illeciti;
- che l'Amministrazione Comunale di Pontedera ha già attivato – per quanto di competenza ed anche per il tramite della Società della Salute ed il coinvolgimento del mondo del volontariato – percorsi progettuali miranti a sensibilizzare i giovani e ridurre il fenomeno dell'abuso degli alcolici nelle aree interessate nonché al corretto conferimento dei rifiuti.

CONSIDERATO pertanto

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause di degrado e pericolo per la sicurezza dei cittadini, nonché la salute ed il riposo degli abitanti, venutasi a creare nell'area indicata.

RILEVATO opportuno e necessario:

- limitare in determinati orari ed in specifiche zone della città la vendita, anche per asporto, di alcolici in qualsiasi contenitore;
- limitare in determinati orari ed in specifiche zone della città la somministrazione di alcolici e

superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, ed evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro;
- prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento del patrimonio pubblico connessi all'abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 che attribuisce la Sindaco la responsabilità dell'Amministrazione Comunale e le competenze quale rappresentante della comunità locale;
- in particolare, l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che nel testo modificato dal D.L. 20.02.2017 n.14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana , con particolare riferimento alle esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti , anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*"
- il disposto dell'art. 12, comma 1 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 che recita: "1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."
- l'art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

La legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.) prot. n. 21140/2017

ORDINA

- per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48, **nelle aree interne del quadrante urbano del territorio comunale di Pontedera meglio definita nell'allegato A) (perimetro e reticolo in rosso interno,** che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, delimitato da Via Pisana (esclusa), Via Brigate Partigiane (inclusa), Via Carducci (inclusa), Piazza Unità d'Italia (parzialmente inclusa), **dalla data di pubblicazione fino al 30 Novembre 2017:**
  - Il **divieto di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19:30 fino alle 7:00**
  - **Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 19:30 fino alle 7:00 in contenitori di vetro o lattine**, salvo che il consumo nei sopra citati

contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico;

DISPONE che

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;
- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dalle Forze e dai Corpi di Polizia che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima.
- la presente ordinanza sia comunicata: ◦ alla Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale di Pontedera ◦ allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valdera ◦ all'Ufficio Sviluppo Locale del Comune di Pontedera ◦ al Prefetto per l'esecuzione da parte delle Forze dell'Ordine.

RENDE NOTO CHE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Polizia Locale dell'Unione Valdera – Comando Territoriale di Pontedera Via Fratelli Bandiera n.21 TEL. 0587 299252 FAX 0587 212423 MAIL polizialocale.pontedera@unione.valdera.pi.it
Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241.
Si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Locale, Dott Michele Stefanelli.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

il Sindaco
Simone Millozzi / INFOCERT SPA

Allegato A Ordinanza n. 22 del 22/06/2017